

Regolamento sull'istituzione, organizzazione e funzionamento della

Banca Dati Esperti di Sardegna Ricerche

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Sardegna Ricerche, con Deliberazioni del CTG del 22/02/1012 n. 03/036/12 e del 05/07/2012 n. 10/090/12, istituisce la **Banca Dati degli Esperti** cui fare riferimento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo nelle varie materie di seguito elencate, sia per l'espletamento di attività di docenza a seminari/convegni in qualità di formatore, speaker o moderatore o a altra forma di interventi a giornate o corsi di formazione, sia per l'effettuazione di altre consulenze tecniche specialistiche di natura occasionale.

La Banca degli esperti è accessibile on-line nella sezione "APPALTI E SELEZIONI" della home page del sito istituzionale di Sardegna Ricerche www.sardegna.com

Obiettivo di Sardegna Ricerche è raccogliere profili professionali aventi specifiche competenze ed esperienze di esperti cui affidare, in relazione alle esigenze legate ai propri programmi in corso, incarichi di consulenza nei seguenti ambiti tematici:

- Proprietà intellettuale
- Biblioteconomia, gestione di risorse elettroniche
- Archivi digitali ad accesso aperto
- Creazione di impresa e spin off
- Innovazione e Trasferimento Tecnologico
- Tecniche di rapid tooling e rapid prototyping
- Scienze statistiche e analisi economiche
- Scienze biomediche
- Scienze regolatorie del farmaco
- Energie rinnovabili
- Efficienza energetica
- Edilizia sostenibile
- Information retrieval e analisi di sviluppo di basi di dati
- Copywriting, scrittura creativa, art director
- Sistemi LINUX (Cluster di virtualizzazione, sistemi di autenticazione, back-up, ecc..)
- Sistemi di Content management (Plone, open source in genere) e siti web
- Grafica e web design
- Sviluppo applicazioni mobile
- Comunicazione

Altri ambiti tematici potranno essere indicati mediante specifici avvisi.

Le candidature verranno utilizzate per l'espletamento delle seguenti attività:

- ⇒ Consulenze tecniche specialistiche di natura occasionale

L'iscrizione alla Banca dati avviene attraverso l'invio del "Dossier Candidatura" a Sardegna Ricerche.

La Banca Dati degli Esperti è di tipo aperto e tutti i soggetti interessati possono procedere, in un qualsiasi momento, alla richiesta di iscrizione, cancellazione o aggiornamento dei dati in essa inseriti.

La selezione degli esperti verrà effettuata esclusivamente sulla base dell'elenco dei candidati iscritti.

L'iscrizione alla Banca degli esperti non comporta la partecipazione ad alcuna procedura concorsuale, né alla predisposizione di graduatorie pubbliche, ad attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito e non dà titolo, in alcun modo, a pretese o diritti ad ottenere incarichi professionali.

L'inserimento nella banca dati non attribuisce ai candidati la qualifica di "esperto".

L'accertamento del possesso di tale qualifica avrà luogo solo successivamente all'attuazione delle procedure volte all'affidamento degli incarichi di consulenza.

Sardegna Ricerche si riserva comunque di attivare in qualsiasi momento altre procedure selettive di esperti.

ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

- 1) Godimento dei diritti politici;
- 2) Non aver riportato condanne penali che escludono dall'elettorato attivo;
- 3) Non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;

Gli incarichi potranno essere conferiti:

- a) ai professionisti iscritti in ordini o albi, anche non in possesso di laurea specialistica;
- b) ad esperti dotati di una particolare e comprovata specializzazione universitaria, in possesso di una laurea magistrale o titolo equivalente o con percorsi didattici universitari completi e definiti dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale;
- c) a soggetti che operano nel campo dell'arte e dello spettacolo e agli esercenti i mestieri artigianali o un'attività informatica, nonché a supporto di un'attività didattica e di ricerca, anche non in possesso di comprovata specializzazione universitaria.

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione alla banca dati, e devono continuare a sussistere fino al momento in cui sarà sottoscritto il contratto.

L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti, ovvero la mancata dichiarazione del loro possesso, comporterà l'esclusione della candidatura.

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso agli incarichi mentre non è ammessa la candidatura di società, associazioni, enti di ricerca pubblici e privati, ecc..

I dipendenti pubblici possono iscriversi alla Banca dati; tuttavia essi, nel caso di stipula di incarico, avranno l'onere di produrre, nel caso sia prevista, l'autorizzazione della Amministrazione Pubblica di appartenenza a prestare la propria attività lavorativa presso un'altra Amministrazione Pubblica osservando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio, temporaneità ed occasionalità dell'incarico e non conflitto con gli interessi dell'Amministrazione.

ART. 3 - DOMANDE DI AMMISSIONE

Gli interessati dovranno presentare il "dossier candidatura" composto da:

- istanza di partecipazione per l'iscrizione all'elenco, redatta in base alla modulistica allegata al presente avviso (Allegato 1);
- curriculum vitae, contenente i dati generali, i titoli professionali e di studio dal quale si evincano le competenze e le specifiche esperienze maturate reso in forma di autocertificazione e firmato in ogni pagina;
- autorizzazione al trattamento dei dati redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato 2);
- copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si riconosce valore di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione.

Candidature prive della sottoscrizione del dichiarante, incomplete, imprecise o non corrispondenti ai criteri minimali di iscrizione, non verranno prese in considerazione.

ART. 4 - CONFLITTO D'INTERESSI

Per garantire l'indipendenza nella prestazione dell'incarico, al momento del conferimento dello stesso, i contraenti dovranno esplicitamente dichiarare che non esistono conflitti di interesse tra le prestazioni per cui ricevono l'incarico e l'attività professionale che svolgono abitualmente.

Gli incaricati dovranno, inoltre, impegnarsi a garantire la massima riservatezza nel trattamento delle informazioni e dei documenti di cui verranno a conoscenza.

ART. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'iscrizione avviene attraverso la presentazione del dossier di candidatura con uno dei seguenti mezzi:

- Posta Certificata: protocollo@cert.sardegnaicerche.it.
- Posta elettronica semplice a: atzeni@sardegnaicerche.it

Nel caso di utilizzo di posta elettronica semplice la stessa documentazione deve essere presentata in originale anche a mano o per posta, al seguente indirizzo:

Sardegna Ricerche

Edificio 2, Loc. Piscinamanna
09010 Pula (CA)

L'oggetto della email (o della busta) dovrà riportare la dicitura:
"CANDIDATURA ALL'ISCRIZIONE NELLA BANCA DATI ESPERTI"

Per poter utilizzare la PEC (e quindi evitare l'invio della documentazione cartacea originale) si deve disporre di un'apposita casella di PEC; solo così il messaggio ed i suoi allegati assumono il valore legale di una raccomandata.

Sardegna Ricerche non assume responsabilità per comunicazioni non pervenute a causa di inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 6 – ESAME DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLA BANCA DATI

L'esame delle domande per l'iscrizione alla Banca Dati è esclusivamente finalizzato a verificare la completezza e la veridicità delle candidature. Sardegna Ricerche si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nel c.v. e di richiedere in qualsiasi momento la trasmissione della documentazione comprovante quanto dichiarato.

Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico, nell'elenco.

È facoltà dei soggetti iscritti ottenere, in qualsiasi momento, l'aggiornamento dei dati contenuti nella Banca Dati con le medesime modalità con cui si chiede l'iscrizione. In tal caso si i vecchi dati verranno eliminati perché sostituiti da quelli più recenti.

Le liste avranno validità annuale (scadenza 31.12). Ai fini del rinnovo dell'iscrizione gli esperti potranno rinnovare via email la loro candidatura e confermare i dati, con le medesime modalità con cui hanno proceduto alla richiesta di iscrizione o di comunicazione di modifiche.

ART.7 - UTILIZZO DELLA BANCA DATI DEGLI ESPERTI E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Ogniqualevolta, per esigenze legate alla gestione di programmi e attività, Sardegna Ricerche avesse necessità di fare ricorso a una o più professionalità iscritte nell'elenco, procederà:

1. alla pubblicazione di un avviso sul sito web dell'ente, almeno 20 giorni prima della riunione della Commissione di selezione di cui al punto successivo;
2. alla costituzione di una Commissione di selezione, che sarà individuata attraverso determinazione del Direttore Generale dell'Ente, per selezionare gli esperti cui affidare gli incarichi.

L'avviso conterrà indicazioni relativamente a:

- Oggetto dell'incarico
- Fonte finanziaria o programma
- Requisiti professionali minimi richiesti
- Tempi, luoghi, e modalità di esecuzione della prestazione
- Compensi massimi previsti
- Scadenza per la presentazione delle candidature

Sardegna Ricerche, nel pubblicare i singoli avvisi di procedura comparativa, consentirà di partecipare, oltre a coloro che sono già iscritti, anche a chi, per qualunque ragione, non sia già inserito nella banca dati degli esperti, previa presentazione della documentazione necessaria elencata nel presente regolamento.

La procedura di selezione si basa sull'analisi e valutazione delle competenze ed esperienze maturate nel campo specifico e secondo i seguenti criteri:

- Punti da 0 a 70: sarà valutata la competenza specifica
- Punti da 0 a 30: sarà valutata l'esperienza maturata

Al termine della fase di selezione la Commissione forma la graduatoria di merito per il profilo o i profili richiesti, sulla base della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Saranno ritenuti idonei i candidati che avranno ottenuto un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100.

In caso di parità costituirà titolo di precedenza in graduatoria la minore età anagrafica.

La Commissione conclude la propria attività, di norma, entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande. La graduatoria di merito verrà approvata con provvedimento del Direttore Generale dell'Ente, e sarà pubblicata mediante affissione presso la sede di Sardegna Ricerche e sul suo sito internet.

Solo nei seguenti casi Sardegna Ricerche potrà procedere con affidamenti diretti agli esperti (purché iscritti alla banca dati) senza passare attraverso la procedura comparativa:

- a) esito negativo di una precedente procedura comparativa per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei;
- b) tipologia di prestazioni di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti, in quanto l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, essendo strettamente connessa alla capacità e all'abilità dello stesso;
- c) prestazioni lavorative di tipo complementare, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo; in tal caso l'attività complementare può essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
- d) documentate situazioni di particolare urgenza o gravità, non imputabili all'Ente, che non consentano l'espletamento della procedura comparativa.
- e) prestazioni meramente occasionali tra cui:
 - la partecipazione, in qualità di relatore o moderatore a convegni e seminari
 - la singola docenza
 - altri incarichi che si esauriscano in una prestazione episodica che il consulente svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi di Sardegna Ricerche e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Qualora, per determinate categorie di incarichi professionali, nell'Elenco non siano presenti competenze, ovvero siano presenti in numero insufficiente, Sardegna Ricerche procederà a ulteriore ricerca di competenze idonee tramite la pubblicazione e diffusione di nuovi avvisi o attraverso i mezzi ritenuti più efficienti, documentando a verbale tale attività. L'eventuale affidamento dell'incarico avverrà sulla base delle specifiche esigenze del Programma citato e in funzione delle competenze del candidato e della sua disponibilità ad assumere l'incarico alle condizioni proposte da Sardegna Ricerche. Per tutto quanto non esplicitato intermini di presupposti, criteri e modalità operative per l'affidamento di incarichi il riferimento normativo è l'art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001.

ART. 8 - COMPENSO SPETTANTE E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLO STESSO

L'importo degli incarichi sarà definito dalla Commissione in relazione alla complessità, alla durata, e alle risorse finanziarie disponibili.

Per prestazioni meramente occasionali di cui al punto e) del precedente art. 7, ossia che si esauriscono in una prestazione episodica che l'esperto svolge in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, Sardegna Ricerche corrisponderà un **compenso massimo** equiparabile ad un rimborso spese, secondo la tabella di seguito riportata:

NUMERO DI GIORNATE	Località di residenza			
	REGIONALE	NAZIONALE	EUROPEA	EXTRAEUROPEA
1	250,00	1.500,00	2.000,00	
2	450,00	1.700,00	2.200,00	4.000,00
3 e oltre	per ogni giorno ulteriore si aggiunge all'importo previsto per 2 gg un rimborso pari al " Current per diem rates (*) " previsto dall'UE.			

Gli importi sono da intendersi al lordo di ogni onere; **l'importo definitivo sarà sempre stabilito a discrezione dell'Ente.** Non sono previste anticipazioni sul compenso pattuito.

(*) Consultabile al link:

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm

ART. 9 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE

La prestazione oggetto del contratto, data la fattispecie e le modalità di esecuzione, verrà svolta in regime di autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nell'organizzazione aziendale di Sardegna Ricerche.

ART. 10 - TIPOLOGIA DI INCARICO

Gli incarichi, per effetto del carattere autonomo e personale della prestazione, sono stipulati ai sensi dell'art. 2222 e 2230 del codice civile.

Sono esclusi dall'ambito del presente bando incarichi e contratti relativi ad appalti di servizi ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, compresi i servizi di cui all'allegato II B del medesimo decreto.

I relatori a convegni/seminari dovranno rilasciare una Liberatoria per esprimere il proprio consenso al deposito del materiale documentale inerente la propria prestazione (file power point, memorie, articoli) presso l'Archivio istituzionale Aperto di Sardegna Ricerche, per i suoi fini istituzionali, e il cui utilizzo da parte dell'Ente, compresa la riproduzione e diffusione, avverrà per soli scopi di studio e consultazione e senza fini di lucro.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dal responsabile per il trattamento dei dati personali Dott. Enrico Mulas per le finalità di gestione della selezione e saranno utilizzati anche successivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto professionale.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.

ART.12 PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito www.sardegna ricerche.it.

Per ulteriori informazioni si può contattare il personale dell'ufficio, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, al numero di telefono 070 9243.2204.

ART. 13 RIFERIMENTO REGOLAMENTO SARDEGNA RICERCHE

Il riferimento normativo interno di Sardegna Ricerche è il "REGOLAMENTO PER INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA" del 16/02/2010.

Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Pisanu